



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)  
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE.**

---

*Assunto il 10/10/2018*

*Numero Registro Dipartimento: 1294*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 11468 del 16/10/2018**

**OGGETTO: DIP. HELENA ROMEO ZENNARO. MATR. 867800. AUMENTO ORE PART TIME. .**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### PREMESSO CHE:

- con DDS n. 22950 del 14/12/2009 è stata autorizzata la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato e pieno a indeterminato e parziale di tipo misto della Sig.ra Helena Romeo Zennaro, matr. 867800, dipendente regionale, cat. giuridica D3 - economica D6, in servizio presso il Dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio – Società partecipate", Settore "Gestione altri tributi", secondo la seguente articolazione: part time orizzontale con riduzione oraria settimanale di ore 6 (sei) per 11 mesi (dall'1 gennaio 2010 al 31 luglio 2010 e dall'1 settembre 2010 al 21 /12/2010) ed esclusione della prestazione lavorativa nel solo mese di agosto;
- con istanza prot. n. 146629 del 5/05/2016, la dipendente, a parziale modifica del sopra citato decreto, ha chiesto una modifica dell'orario di lavoro secondo la seguente articolazione: part time verticale con esclusione dell'attività lavorativa dal 16 al 31 agosto di ogni anno e part time orizzontale a 30 ore settimanali per tutti gli altri mesi;
- con successivo DDS n. 7448 del 28 giugno 2016 è stata confermata la tipologia di part time di tipo misto ed autorizzata la modifica dell'orario di lavoro della dipendente secondo la seguente articolazione: part time verticale con esclusione dell'attività lavorativa dal 16 al 31 agosto di ogni anno e part time orizzontale pari a 30 ore settimanali per tutti gli altri mesi;
- con ulteriore nota del 5 luglio 2018 acquisita al protocollo Generale dell'Ente in data 25 settembre 2018 con il n. 318963, la dipendente Helena Romeo Zennaro, ha chiesto una nuova rimodulazione dell'orario di servizio con aumento di ore 4 (quattro) settimanali del solo part time orizzontale (da 30 a 34 ore settimanali) e con articolazione dell'attività lavorativa per come di seguito: ore 7 (sette) nella giornata di lunedì, ore 9 (nove) nella giornata di mercoledì ed ore 6 (sei) nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì, lasciando invariato il part time verticale con esclusione dell'attività lavorativa dal 16 al 31 agosto di ogni anno, il tutto nel pieno rispetto dell'orario di lavoro adottato dagli uffici della struttura di appartenenza;

### CONSIDERATO CHE.

- l'aumento di orario nel contratto di part time costituisce un diritto del lavoratore analogamente al diritto che il medesimo ha alla trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time, per come previsto dalla contrattazione collettiva e, precisamente, dall'art. 53, commi 11, 12 e 13, del CCNL 21 maggio 2018 Comparto "Funzioni Locali";
- la dipendente è stata assunta a tempo pieno e che, pertanto, si può procedere alla modifica del rapporto in questione, non applicandosi al caso di specie l'art. 3, comma 101, della legge 244/2007;

**ATTESO CHE** al rapporto di lavoro part-time di tipo misto, si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme in materia;

**PRESO ATTO** del CCNL 21 maggio 2018 Comparto "Funzioni Locali" che all'art. 53 rubricato "Rapporto di lavoro a tempo parziale", testualmente, prevede:

- comma 1: *"Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:*
  - a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal fine individuati nell'ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
  - b) *trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati"*;
- comma 2: *"Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità"*.
- comma 7: *"I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna"*;
- comma 11: *"La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione*

dell'orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”;

- comma 12: “La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 11. In tale accordo, le parti possono eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire”;
- comma 13: “I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 10, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa”;

## **DATO ATTO CHE**

- l'art. 54 del sopracitato CCNL rubricato “Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale”, testualmente dispone:

- comma 2: “Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto, ossia con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b)”;
- comma 3: “Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente”;

- l'art. 55 del medesimo CCNL rubricato “Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale” testualmente dispone:

- comma 1: “Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento”;
- comma 2: “Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all'orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate”;
- comma 3: “Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise”;
- comma 4: “Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa”;
- comma 5: “Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 10, comma 2, lettera d), del CCNL del 9.5.2006, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario”;
- comma 6: “Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%”;
- comma 7: “Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 ed all'art.38 del CCNL del 14.9.2000”;

- comma 8: “Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui all’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015”;
- comma 9: “I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D. Lgs. n. 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternità, i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati”;
- comma 10: “Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale”;
- comma 11: “I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi”;
- comma 12: “Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia”;
- comma 13: “Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2015”;

**RICHIAMATO** l’art. 73 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, modificativa dell’art. 1, commi da 56 a 65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto modifiche in materia di lavoro part-time, nel senso che la trasformazione del rapporto di lavoro non avviene in modo automatico dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda, ma deve essere concessa dall’amministrazione di appartenenza, la quale la può negare se reca pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione;

**VERIFICATO** che il numero dei rapporti a tempo parziale presso questo Ente per la categoria giuridica D, ad oggi, rientra nel limite della predetta percentuale;

**RITENUTO** di poter approvare le variazioni in aumento alla durata della prestazione lavorativa della dipendente Helena Romeo Zennaro per come richiesto;

**VISTI:**

- il decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 avente ad oggetto “Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140”;
- il CCNL Comparto “Funzioni Locali” del 21 maggio 2018;
- l’art. 73 (*Part-time*) della legge n. 133 del 6 agosto 2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;

**DECRETA**

**1. DI AUTORIZZARE**, a decorrere dal 1° ottobre 2018, la modifica dell’orario di lavoro della dipendente Helena Romeo Zennaro, matr. 867800;

**2. DI DARE ATTO CHE** la tipologia del part time resta confermata di tipo misto, mentre la prestazione lavorativa a seguito della sopra citata modifica sarà svolta secondo la seguente articolazione: part time verticale con esclusione dell'attività lavorativa dal 16 al 31 agosto di ogni anno e part time orizzontale pari a ore 34 (trentaquattro) ore settimanali per tutti gli altri mesi e, specificatamente, ore 7 (sette) nella giornata di lunedì, ore 9 (nove) nella giornata di mercoledì ed ore 6 (sei) nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì;

**3. DI STABILIRE** che la dipendente ha diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza del biennio, oppure prima della scadenza, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico;

**4. DI PRECISARE** che entro 30 giorni dall'avvenuta notifica del presente atto, si provvederà alla stipulazione del relativo contratto, pena la decadenza dell'atto medesimo;

**5. DI STATUIRE** che il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà durata biennale e si intende automaticamente prorogato di anno in anno in assenza di richiesta di rientro a tempo pieno, da produrre da parte dell'interessata secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia;

**6. DI NOTIFICARE** il presente decreto:

- allal dipendente Helena Romeo ZENNARO;
- al Dirigente del Settore "Gestione Economica e Previdenziale del Personale" per i successivi adempimenti di competenza;
- al Dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio – Società partecipate";
- al Dirigente del Settore "Gestione altri tributi" presso cui la dipendente risulta funzionalmente assegnata;

**7. DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e sul Bur Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**BIANCO ANTONIETTA**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**TASSONE SERGIO**

(con firma digitale)